

CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento

Area Edilizia Scolastica

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI CORSO SICILIA 28, CORSO MONCALIERI 400 E VIA LUGARO 6. CUP C19E19000440001 CIG 8415527891

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO- C.F. e P.I. 00514490010- (in seguito denominato anche Città) ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente dell'Area Edilizia Scolastica, Arch. Marcello FRANZIONE, nato a [REDACTED] il 11 luglio 1966, domiciliato per la carica in Torino, Via Antonio Bazzi n. 4, ed il Sig. Fausto Magnetti nato a [REDACTED] [REDACTED] il 5 dicembre 1941 e residente in Vinovo (TO) Via Stupinigi n. 43, (C.F. [REDACTED]), non in proprio ma in qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato camerale del 12 giugno 2020 acquisito agli atti della Città, della Società MAGNETTI S.r.l. con sede in Vinovo (TO), via Stupinigi n. 45, Codice Fiscale /Partita I.V.A. 00485070015, di seguito nel presente atto denominato anche Appaltatore, che agisce come impresa singola

PREMESSA

Nel seguito si intende:

Codice: D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i –“Codice dei contratti pubblici” così come modificato dalla Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020

R.G.: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti non espressamente abrogate

REG. DL: Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;

DURC: Documento unico di regolarità contributiva.

- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1 del R.G., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

- con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2020-01351/031 in data 23 giugno 2020 è stato approvato il progetto definitivo ed i relativi documenti;

- con determinazione dirigenziale Atto n. DD 2800 del 28.08.2020 si è prenotata la relativa spesa ed approvate le modalità di gara;

- con determinazione dirigenziale Atto n. DD 2846 del 1.09.2020 si è provveduto a rettificare le modalità di gara;

Ai sensi del D.L. 76/2020 art. 1 co. 2 lett. a), pertanto, in deroga ad ogni norma, si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori, invitando la ditta di fiducia con lettera 01 settembre 2020, anche in considerazione che, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni del 14.01.2020, occorreva rispettare la ristretta tempistica della data di consegna dei lavori;

- con determinazione dirigenziale Atto n. DD 3047 del 14 settembre 2020, esecutiva in pari data, è stato approvato l'affidamento diretto dei "Lavori di Manutenzione straordinaria negli edifici scolastici di Corso Sicilia 28, Corso Moncalieri 400 e via Lugaro 6", nei confronti della ditta fiduciaria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, si è proceduto ad effettuare i controlli di legge e del possesso dei requisiti di ordine generale;

- contestualmente con la determinazione Atto n. DD 3047 del 14 settembre 2020, esecutiva in pari data si è autorizzata la consegna anticipata dei lavori;

- non sono previsti i termini dilatori, seppur ridotti dalla D.L. 76/2020 convertito in Legge il 11 settembre 2020 n. 120, in quanto trattasi di affidamento in via d'urgenza in deroga ad ogni normativa come da normativa speciale in vigore. La ditta aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza ex art. 25 del CSA e la polizza fidejussoria ex art. 103 Codice;
- il sostituto del Direttore dei lavori in data 7 settembre 2020 ha rilasciato l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 4, c. 1 e 2 del REG. DL.

Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1 Oggetto del contratto.

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei predetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti da questo richiamati. L'appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché tutte le prescrizioni del disciplinare di gara e dei documenti allegati al medesimo facenti parte del progetto definitivo e conservati agli atti della Città.
2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipula ex art. 32, comma 9 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2 Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di Euro 102.593,98 oltre Euro 12.996,88 per oneri della sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso.

Totale dell'appalto pari ad Euro 115.590,86 oltre I.V.A., derivante dal ribasso del 25,00% della ditta affidataria sull'importo a base d'appalto di euro 149.788,85 (di cui Euro 12.996,88 oneri della

sicurezza contrattuale non soggetti a ribasso), come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

Art. 3 Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Art. 4 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori avvenuta in data 14 settembre 2020 e comunque entro il giorno 11 maggio 2021. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

Art. 5 Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 6 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 28, comma 3 del CSA a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile Unico del Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 13-14-15 del Reg. DL e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 18 del CSA.

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento

dei lavori di importo netto non inferiore a € 70.000,00, previa verifica del DURC e secondo scadenze, modalità e prescrizioni di cui agli artt. 8 del presente contratto e 17 e 26 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis del Codice.

Art. 7 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG 8415527891) attribuito dall'ANAC e il codice Unico di Progetto (CUP C19E19000440001) relativo all'investimento pubblico.
3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 8 Modalità di pagamento di acconti e saldo

1. In conformità dell'art. 13, comma 2 del DM 49/2018 il Direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento lavori entro 45 giorni dalla maturazione della relativa rata di acconto ai sensi dell'art. 6, comma 3 del presente Contratto, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi 7 giorni tenuto conto dell'art. 113 bis, c. 1 del Codice; a seguito di ciò potrà essere successivamente emessa idonea fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne la rata di saldo e tenuto conto del combinato disposto degli artt. 234, comma 2 del RG e s.m.i. e 113bis, comma 2 del Codice, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato nel termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo/CRE ed a seguito del quale potrà essere emessa idonea fattura da parte dell'Appaltatore.

2. Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR 633/72 ed art. 184, commi 1 e 2

D.Lgs.267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs.231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23.01.2013.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

4. Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al Ministero e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

Art. 9 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro 13.871,8 (ridotta del 50% in quanto in possesso di certificazione di qualità conforme alla UNI CEI ISO9000 e ridotta di un ulteriore 20% per il possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO14001 ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/3052900 rilasciata il 10 settembre 2020 dalla Società FINANZIARIA ROMANA S.p.A. con socio unico, secondo quanto meglio specificato dall'art. 103 del Codice ed art. 28 CSA.

2. L'Appaltatore ha altresì stipulato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice e dell'art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara e

della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 26 del CSA.

2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice ed art. 27 del CSA.

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 11 Modalità e termini di collaudo

I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 12 Risoluzione e recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.

2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 13 Controversie

1. La Città non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo

bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice e s.m.i. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.

Art. 14 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente secondo la normativa vigente.

Art. 15 Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

L'Appaltatore dichiara di rispettare il Patto di integrità già sottoscritto e prodotto con l'istanza di ammissione e di impegnarsi a far rispettare il medesimo ed il codice di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Patto di integrità e quelle previste dalla normativa vigente relativamente alla violazione del codice di comportamento.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 4

(Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 5 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 6 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 8 (Modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 9 (Garanzie), art. 10 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 12 (Risoluzione e recesso), art.13 (Controversie), art. 15 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese), art. 16 (Trattamento dei dati personali).

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art. 3 DPR 642/1972 mediante modello F24 in data 7 gennaio 2021.

IL DIRIGENTE

Arch. Marcello Francione

L'APPALTATORE

MAGNETTI S.r.l.

(Sig. Fausto Magnetti)